

Ampliamento beneficiari del Bonus Natale 2024. L'Agenzia delle entrate aggiorna le istruzioni

Pronte le nuove indicazioni per ottenere il “*Bonus Natale*”, l'indennità ***riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro*** prevista per quest'anno dal Decreto *Omnibus*. A seguito dei cambiamenti introdotti con il [D.L. n. 167/2024 \(G.U. del 14 novembre 2024\)](#), l'Agenzia delle entrate illustra, con la [circolare n. 22/E di oggi](#), il rinnovato perimetro dell'agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il *bonus* ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).

La norma prevede, tuttavia, che il *bonus* non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Bonus Natale con platea allargata

Prima delle novità introdotte dal [D.L. n. 167/2024](#), una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es:

figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). **Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico.**

La [circolare](#) – richiamando l’articolo 12, comma 2 del Tuir – ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il *bonus*: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) **sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.**

Come richiedere il beneficio

Restano fermi, dunque, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. **Per ottenere il *bonus*, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.** La [circolare](#) di oggi specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del *bonus*. Il sostituto d’imposta

riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al *bonus*, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22 E del 19 novembre 2024](#), con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – *Bonus Natale* – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-*bis* del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143, cd. Decreto *Omnibus* come modificato dall’articolo 2 del [D.L. 14/11/2024, n. 167](#)

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024](#), con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – *Bonus Natale* – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell’anno d’imposta 2024 – Indennità di importo pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti in presenza di talune condizioni – Art. 2-*bis* del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv., con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143, cd. Decreto *Omnibus*

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 13 novembre 2024](#), con oggetto: RISCOSSIONE –

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – *Bonus* Natale – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno d'imposta 2024 – Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 "*Enti pubblici*" (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus di cui all'articolo 2-*bis* D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143.